

ACADEMIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ACADEMIA è iscritta presso il Ministero della Giustizia nel registro degli Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione (ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011) che le parti intendono risolvere, bonariamente, in forza di una disposizione di legge, per assolvere la condizione di procedibilità, dell'invito di un giudice, di una clausola contrattuale ovvero di propria iniziativa, ispirandosi ai principi di informalità, rapidità e riservatezza.

Il presente regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'Organismo di Mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Responsabile della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il regolamento o i suoi allegati possono essere modificati da ACADEMIA previa autorizzazione del Ministero della Giustizia.

In caso di sospensione o di cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso, proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza l'organismo è scelto dal presidente del tribunale de luogo in cui il procedimento è in corso.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito della ACADEMIA all'indirizzo www.academiaadr.eu

ART. 1

ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

La domanda di mediazione può essere presentata mediante il deposito della domanda di avvio presso la sede dell'organismo.

La modulistica è disponibile on line sul sito internet www.academiaadr.eu nonché in forma cartacea presso la segreteria dell'organismo. le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche con modalità telematiche come descritto sul sito internet dell'organismo ACADEMIA (Alternative Dispute Resolution).

La domanda deve contenere:

- Il nome dell'organismo
- Nome, dati identificativi delle parti e dei loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni
- L'oggetto della lite
- Le ragioni della pretesa
- Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

La procedura di mediazione può essere depositata con ogni mezzo idoneo per la ricezione di atti, ovvero a mani, a mezzo fax, email, pec.

- La Mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell'istanza.

In caso di ricorso alla procedura su disposizione del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

- Una volta ricevuta l'istanza, il responsabile dell'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda; quindi, la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione .

- L'istante, in aggiunta all'organismo, deve farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte nei soli casi di : esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze.

Le parti possono depositare istanze di mediazione congiunte o plurime, avvalendosi degli appositi moduli disponibili sul sito internet **www.academiaadr.eu**

Dopo il deposito dell'istanza alla stessa viene attribuito un numero di protocollo che sarà riportato nel registro degli affari di mediazione e, contemporaneamente, sia nel registro cartaceo che in quello telematico.

QUALORA LA DOMANDA RISULTI INCOMPLETA

“La Segreteria verifica la completezza della domanda di attivazione e l'avvenuto pagamento delle spese di avvio da parte del Richiedente. In mancanza di uno dei presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere all'attivazione della procedura.

Qualora la domanda risulti invece incompleta per mancanza di alcuni elementi (generalità delle parti, oggetto e/o valore della controversia, ragioni della pretesa, attestazione del versamento delle spese di avvio), la domanda viene tenuta in sospeso e la parte richiedente viene invitata a provvedere al suo perfezionamento entro un breve termine dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali si provvederà all'archiviazione della pratica. Dal momento del perfezionamento la pratica potrà intendersi regolarmente depositata.”

L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

L'istante, in aggiunta all'organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'Incontro preliminare predisposto dall'organismo.

Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati:

- attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio
- copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro (come indicati nel modulo di partecipazione all'Incontro preliminare)
- Procura Speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante.

Il procedimento di mediazione ha inizio con il deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione o dal momento del perfezionamento. Le strutture

organizzative dell'organismo provvederanno alla ricezione ed alla registrazione delle istanze.

ART. 2

LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE

La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso le sedi dell'organismo ACADEMIA presso la sede legale e le sedi di svolgimento dell'attività accreditate dal Ministero e site nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.

A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell'organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell'ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza”.

La sede di svolgimento è derogabile con il consenso scritto di tutte le parti, del Mediatore e del Responsabile dell'Organismo.

La mediazione può essere svolta anche in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 n. 4 del D.M. 180/2010 (come da allegato A).

L'uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano, esplicitamente, il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. È sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

All'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso la posta elettronica certificata (ed eventualmente successivamente presso il

proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo.

La sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata: dalla vigente normativa è previsto che il verbale venga sottoscritto alla presenza delle parti e dinanzi al mediatore oppure facendosi autenticare la firma da un pubblico ufficiale e inviare al mediatore per via ordinaria il verbale firmato)

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo.

In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

ART. 3

RINVII/DIFFERIMENTI

Le parti possono presentarsi direttamente al primo incontro in quanto non è previsto alcun obbligo da parte dei soggetti chiamati in mediazione di inviare la preventiva adesione in caso di "RICHIESTE DI PROROGA DEL PRIMO INCONTRO (c.d. preliminare).

“Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte invitata, dopo aver comunicato la propria risposta di accettazione e corrisposto le spese di avvio, potrà chiedere il rinvio del primo incontro preliminare. Le richieste di proroga dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso.”

La parte che intende aderire potrà farlo mediante l'invio del modulo di adesione, allegando un documento di riconoscimento valido e la prova dell'avvenuto pagamento.

Con la sottoscrizione dell'istanza e dell'adesione, le parti dichiarano di aver preso visione del Regolamento e di accettarne incondizionatamente ogni sua parte.

Prima dell'adesione non sono consentiti differimenti dell'incontro.

Nell'ipotesi in cui le parti (per la parte chiamata previo formale adempimento e relativo pagamento delle spese di avvio) dovessero chiedere un rinvio, il mediatore in sede di primo incontro c.d. "informativo/programmatico", valutato il giustificato motivo, sentita l'altra parte, potrà concedere l'eventuale differimento, nel rispetto della previsione normativa prevista dall'art. 8 comma 1 L. 98/2013, il quale chiarisce che il primo incontro deve effettuarsi entro 30 (trenta) giorni del deposito dell'istanza di mediazione. Tutte le richieste di superamento di tale termine dovranno essere comunicate in forma scritta.

La segreteria provvederà a comunicare alle parti la data del nuovo incontro.

ART. 4

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Tale limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell'art. 2 del D.M. 145/2011.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.M. 145/2011.

Le parti non potranno chiamare in causa il mediatore, gli addetti alla segreteria, i consulenti, i tirocinanti e chiunque abbia partecipato a qualsiasi titolo alla procedura di mediazione. È fatto altresì divieto alle parti deferire interrogatorio formale, decisorio, nonché prova testimoniale e/o acquisire documenti inseriti all'interno del fascicolo.

Al mediatore si applicano le disposizioni di cui all'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni ex art. 103 c.p.c., in quanto applicabili. Restano salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/20007 così come modificato dall'art. 22 del D.Lgs. 28/2010.

Tutti i dati in possesso dell'organismo sono trattati in stretta conformità alle disposizioni di legge previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. Soltanto le parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione hanno diritto di accedere in ogni tempo agli atti del procedimento. Il diritto di accesso

ha per oggetto gli atti depositati da ciascuna delle parti nelle sessioni comuni che non siano state dalle stesse riservate alla sola sessione. Di tali documenti non potrà essere estratta copia se non con il consenso della parte che li ha depositati. Le stesse parti hanno, altresì, ad eventuali consulenze tecniche svolte nell'ambito della procedura di mediazione. Il consulente tecnico eventualmente nominato può accedere solo alla documentazione non coperta da riservatezza.

ART. 5

NOMINA DEL MEDIATORE

Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro e la lista è consultabile sul sito **www.academiaadr.eu**.

I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art.18 del D.M. 180/2010 modificato con D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

L'organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) del D.M. 145/2011.

In tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all'intero procedimento di mediazione.

L'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene a quanto previsto nell'art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011, secondo cui, nel regolamento di procedura, devono essere stabiliti criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta.

A tal fine, il responsabile dell'organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico-scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di

competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell'attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).

Nell'assegnazione dell'incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale definita che appare maggiormente idonea.

In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti che, secondo la valutazione del responsabile dell'organismo, sono da considerarsi di normale gestione, potrà essere seguito un criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. Ove trattasi, a giudizio del responsabile dell'organismo, di controversia che presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della definizione in diritto che di applicazione delle tecniche di mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio della turnazione. L'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un nominativo entro cinque giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra indicati.

Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.

ART. 6

TIROCINIO ASSISTITO

L'Organismo consente ai Mediatori, in regola con i requisiti di qualificazione professionale richiesti dalla legge, di svolgere gratuitamente presso le proprie strutture, il tirocinio assistito, con la partecipazione ad un affare di mediazione.

La partecipazione ad un affare di mediazione in forma di tirocinio assistito è composta da due fasi:

- a) l'assistenza del Mediatore tirocinante ad un incontro di mediazione;
- b) consultazione privata antecedente e/o successiva all'incontro di mediazione con il Mediatore designato per l'affare di mediazione.

Il Mediatore che intenda avvalersi del tirocinio presso le strutture dell'Organismo deve rivolgere idonea richiesta al Responsabile dell'Organismo, il quale provvederà a comunicare la data ed il luogo dell'incontro di Mediazione al quale dovrà assistere.

Sarà cura del Responsabile comunicare al Mediatore la presenza del tirocinante.

Nel verbale dell'incontro di mediazione sarà dato atto della presenza del tirocinante ed il mediatore designato dovrà rendersi disponibile alla consultazione privata antecedente e/o successiva all'incontro di mediazione.

Per ogni incontro non potranno essere assegnati più di due tirocinanti.

Il tirocinante è tenuto, al pari del Mediatore, all'obbligo della riservatezza.

ART. 7

NOMINA DEI CONSULENTI TECNICI

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

ART. 8

PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA

RESPONSABILITA' DELLE PARTI

Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

PRESENZA DELL'AVVOCATO (procura speciale a conciliare)

➤ **Nella mediazione obbligatoria e in quella disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010:** le parti devono partecipare con l'assistenza dell'avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura

➤ **Nella mediazione c.d. facoltativa** le parti possono partecipare senza l'assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell'ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all'assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell'accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all'**art. 12 del d.lgs. 28/2010**.

➤ **Il praticante avvocato abilitato (*ante riforma*)** potrà presentare domande di mediazione e sottoscrivere verbali di accordo nei limiti della competenza ad esso riconosciuta, così come espressamente previsto all'**art 14, 2 e 3, L. 247/2012 e/o comunque secondo quanto stabilito dall'Ordine Forense presso il quale il praticante avvocato abilitato è iscritto**.

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;

- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

ART. 9

INDENNITA' E CRITERI DI DETERMINAZIONE

➤ PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE

Nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia. Nessun compenso è, invece, dovuto all'organismo di mediazione non essendosi svolta una "attività di mediazione" vera e propria.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente solo la parte invitata, come chiarito dalla circolare del 27 novembre 2013, nulla le potrà essere richiesto neanche le spese di avvio. Ciò in quanto queste ultime possono essere chieste solo laddove abbia luogo il "primo incontro", il che postula la presenza anche della parte istante.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione.

Nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l'assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l'indennità prevista dall'art 16, comma 4, lettera e) del D.M. n. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta

contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.

Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011 art. 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà

Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs. l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

CRITERI E TABELLA INDENNITÀ'

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ

(di cui all'art 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 4/8/2014 n. 139)

- 1) Le spese di avvio, sono dovute da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, e ammontano ad euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore;
- 2) La parte che attiva la procedura di mediazione provvederà a versare anche le spese vive documentate, al momento del deposito della domanda di mediazione;
- 3) Le spese di indennità sono dovute, da ciascuna parte, sulla base dello scaglione di riferimento (tabella A allegata al presente decreto). L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
- e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento .

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

- 4) Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
- 5) Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
- 6) Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

7) Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

8) Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

9) Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

10) Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

11) Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.

Tabella corrispondente a quella di cui al DM 180/2010 con accanto la riduzione di cui all'art 16 comma 4 lett. d) per le mediazioni obbligatoria e disposta dal giudice art 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010)

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte oltre IVA)

Tabella

Fino a Euro 1.000:	Euro 65;	43,33
da Euro 1.001 a Euro 5.000:	Euro 130;	86,67
da Euro 5.001 a Euro 10.000:	Euro 240;	160,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000:	Euro 360;	240,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000:	Euro 600;	400,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000:	Euro 1.000;	666,67

da Euro 250.001 a Euro 500.000:	Euro 2.000;	1000,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:	Euro 3.800;	1900,00
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:	Euro 5.200;	2600,00
oltre Euro 5.000.000:	Euro 9.200;	4600,00

Gli importi indicati nella suddetta tabella potranno essere ridotti, previo accordo con tutte le parti.

GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art. 76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30.05.2002 n. 115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate.

La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità.

La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.academiaadr.eu

ART. 10

LA PROPOSTA DEL MEDIATORE

In caso di difficoltà nel raggiungimento di un accordo, e qualora ne sussistano i presupposti, il mediatore può formulare una proposta conciliativa anche su istanza di una sola delle parti, in qualunque momento del procedimento.

Prima della formulazione della proposta il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 del D.Lgs. 28/2010.

L'organismo prevede che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, la stessa può provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.

La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata presso i loro avvocati.

Il mediatore indica e fissa nuova data dell'incontro per valutare se le parti intendano oppure no accettare la proposta di conciliazione, oppure avanzare eventuali controproposte.

Le parti possono far pervenire, al mediatore, l'accettazione o il rifiuto della proposta. La proposta viene comunque allegata al verbale conclusivo e ne costituisce parte integrante.

ART. 11

CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE

Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

Nei casi di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'art 11, comma 4 del D.Lgs. 28/2010.

Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell'accordo.

Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto, della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

ART. 12

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Tale verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

ART.13

ACCORDI DI RECIPROCA'

L'organismo si avvale, ai sensi dell'art.7 del d.i. 180/2010, delle strutture, del personale e dei mediatori dell'organismo, con il quale ha raggiunto l'accordo

L'organismo potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi anche per singola mediazione. (art. 7, n. 2, lett c), D.M. 180/2010)

ART. 14

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ACADEMIA (Alternative Dispute Resolution) e le sedi operative o con i consumatori e/o utenti, ed in caso di mancato pagamento delle indennità dovute, il foro competente è quello di Roma.

ALLEGATO A – REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE SECONDO MODALITA' TELEMATICHE

L'Organismo gestisce inoltre, ai sensi dell'articolo 3 n.ro 4 del DM 28/2010, anche la mediazione in modalità telematica. Questa procedura è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d'accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E' sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l'altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell'Organismo.

Il servizio telematico di mediazione integra e completa il più ampio servizio di mediazione offerto dall'Organismo e può rappresentare una modalità integrativa e complementare di fruizione del Servizio, che consente una maggiore flessibilità e rapidità nella gestione della procedura.

Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;

- qualora l'utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell'altra parte) comunque recarsi presso la sede dell'organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
- all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
- la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).

Piattaforma on-line

L'Organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico. La piattaforma è disponibile all'indirizzo web dedicato "<http://mail.academiaadr.eu:8080/>" (dominio a piena titolarità dell'Organismo ACADEMIA).

La piattaforma dell'Organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.

Il riconoscimento delle credenziali consentirà agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza. La dotazione infrastrutturale utilizzata per la connessione e per la gestione della piattaforma risiedono in appositi server allocati in web farm che utilizzano policy di accesso controllato certificate da Enti riconosciuti a livello internazionale.

Le password sono archiviate in formato crittografato e non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.

Accesso riservato

L'accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori

del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all'accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.

La procedura di assegnazione delle credenziali di accesso alla piattaforma comporta l'accettazione da parte degli utenti del presente regolamento che disciplina la riservatezza delle informazioni in qualsiasi formato (audio / video / testuali / grafico) obbligando contestualmente gli stessi a non divulgare a terzi tali dati.

L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire:

- direttamente dal sito "<http://mail.academiaadr.eu:8080/>" compilando l'apposito form;
- attraverso la segreteria dell'Organismo.

In entrambi i casi l'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di *registrazione on-line*, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito "<http://mail.academiaadr.eu:8080/>".

Preliminarmente alla procedura di mediazione sarà possibile usufruire di un servizio di assistenza dedicata finalizzato alla verifica preventiva di eventuali limitazioni di accesso e alla risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica, test consigliabile per garantire durante la procedura di mediazione la presenza delle sole parti accreditate (parti e mediatore).

Il processo di **mediazione telematica** avviene tramite "*stanze virtuali*" create e abilitate *ad hoc* che consentono l'accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore: è lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l'assoluta riservatezza delle informazioni.

Deposito delle istanze

La procedura di deposito telematico delle istanze si effettua attraverso due fasi: la prima telematica, la seconda documentale.

Per poter completare la fase telematica di deposito occorre preliminarmente registrarsi sul sito "<http://mail.academiaadr.eu:8080/>"; nel form di acquisizione dei dati

dovranno essere compilati alcuni campi obbligatori, fra cui l'indirizzo di posta elettronica.

A seguito dell'inserimento dei dati richiesti, il sistema verificherà in automatico la veridicità dell'indirizzo di posta elettronica indicato: a tal fine sarà inviato apposito messaggio all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente, con richiesta di conferma mediante link col sistema. Solo a seguito di tale conferma, il soggetto che ha effettuato la registrazione sarà abilitato all'accesso a parti riservate del sito e all'immissione di eventuali ulteriori dati.

L'utente registrato e verificato dal sistema, potrà presentare l'istanza di mediazione, che dovrà essere stampata, sottoscritta ed inviata alla segreteria dell'Organismo, con allegati copia del documento di riconoscimento del richiedente firmatario e copia dell'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento.

La segreteria dell'Organismo provvederà, se del caso, a contattare l'altra parte che, in caso di adesione alla procedura, provvederà ad effettuare a sua volta la registrazione alla piattaforma di mediazione telematica (eventualmente assistito dalla segreteria dell'Organismo) e il deposito della propria documentazione.

Procedura di mediazione telematica

Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene *on-line* attraverso l'utilizzo della piattaforma AcademiaAdrOnline e secondo una procedura controllata e riservata.

Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “*stanze virtuali*” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell'intero processo di mediazione.

Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.

Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.

Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.

Verbale di mediazione - Sottoscrizione del Mediatore e delle Parti

Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.

In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l'accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.

I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l'autenticità della sottoscrizione.

In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

Il verbale di avvenuta conciliazione con il relativo testo dell'accordo, il verbale di mancata conciliazione, quello di mancata adesione e/o di mancata partecipazione, la proposta, la sua accettazione e, più in generale, tutti i documenti della procedura, sono messi a disposizione delle Parti nell'area loro riservata sul sito **www.academiaadr.eu** cui possono accedere attraverso le credenziali e le password assegnate.

Inoltre, per il caso di cui all'ultimo inciso al comma 3 dell'art. 11, D.Lvo 4/372010 n. 28, il legislatore ha previsto la possibilità di trascrivere il verbale di conciliazione, nel caso in cui le parti compiano uno degli atti di cui all'art. 2643 c.c., a condizione che la sottoscrizione del verbale sia "autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato".

La piattaforma online utilizzata da ACADEMIA per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.

La Segreteria dell'Organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.

Requisiti

Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software

- postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs) dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio, con un browser web attivo.

Servizi aggiuntivi

Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- casella di posta elettronica certificata (PEC).

Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:

- kit e certificato di firma digitale.

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l'attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.

Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

Posta elettronica certificata

La piattaforma AcademiaAdrOnline supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n. 68).

Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.

I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":

- che il messaggio è stato spedito;

- che il messaggio è stato consegnato;
- che il messaggio non è stato alterato.

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Firma digitale

La Firma Digitale è l'equivalente elettronico di una tradizionale firma autografa apposta su carta, e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria. La Firma Digitale è quindi associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che ne attestano con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità.

L'elemento di rilievo del sistema Firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che gli Enti Certificatori, rilasciano al titolare di una smart card.

Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la propria chiave pubblica comunicata, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore).

Come indicato dall'art. 2 Capo II-Sezione II del Codice delle Amministrazioni Digitali, "l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente".

Ciò rende lo strumento Firma Digitale indispensabile per molteplici categorie professionali.

Firmare un documento elettronico è un'attività assai semplice e veloce e per eseguirla è necessario essere dotati di un Kit per Firma Digitale composto da:

- dispositivo sicuro di generazione delle firme (smart card)
- lettore di smart card
- software di firma e verifica

Installato il Kit sul proprio computer, attraverso il software di firma sarà possibile selezionare il documento elettronico da sottoporre a firma digitale e, previa attivazione di un account, alla marcatura temporale.

Al momento della firma del documento, il software chiederà l'inserimento del codice di protezione del dispositivo (PIN) e, se correttamente inserito, procederà con la verifica della firma e con la creazione del file firmato digitalmente.

Il file firmato assumerà l'estensione .p7m che si sommerà all'estensione del file originario. Pertanto se firmiamo un documento .txt, al termine del processo di firma digitale avremo un documento .txt.p7m che rappresenta una busta informatica (PKCS#7).

Tale busta incorpora al suo interno il documento originario, il certificato del sottoscrittore, un hash del documento firmato con il certificato del sottoscrittore. Tali componenti consentiranno, in fase di verifica della firma da parte del destinatario del documento firmato, di accertare che:

- il documento non sia stato modificato dopo la firma;
- il certificato del sottoscrittore sia garantito da una Autorità di Certificazione (CA) inclusa nell'Elenco Pubblico dei Certificatori;
- il certificato del sottoscrittore non sia scaduto;
- il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato.

Se tutte le verifiche daranno esito positivo, il documento sottoscritto digitalmente potrà essere considerato valido a tutti gli effetti di legge.

L'applicazione risiede su Server Linux professionali "CentOs" a 64bit in housing Sferabit, ridondanti fra loro e ubicati in server farm che garantisce altissimi standard di sicurezza e bilanciamento sia di connettività che di corrente elettrica.

Un server è sufficiente a svolgere ogni operazione anche in caso di rottura dell'altro. Un ulteriore server a oltre 500km di distanza ne permette l'utilizzo anche in caso di eventi catastrofici. Ciascun server principale è formato da 2 hard disk da 2TB di memoria collegati con tecnologia RAID. La connettività garantita 10 Mbit/s ma solitamente viaggia a 100 Mbit/s.

Operazioni scadenzate di backup giornaliero e controlli automatici e manuali evitano qualsiasi perdita di dati in caso di rottura di un hard disk o di un server. La sicurezza

dei dati è garantita dal firewall opportunamente configurati. La sicurezza delle connessioni di dati è garantita dal protocollo http e dai certificati server ssl installati.

In caso di assenza di pec da parte di uno dei partecipanti il verbale dovrà essere sottoscritto ed autenticato dinanzi ad un pubblico ufficiale e inviato all'organismo e al mediatore tramite posta raccomandata a/r.

Sessioni telematiche di mediazione

La soluzione TELEMATICA permette di erogare via web su rete interna controllata, comunicazioni tra due o più partecipanti.

La tecnologia adottata dall'Organismo ACADEMIA prevede che le sessioni di mediazione telematiche vengano gestite da una banda di comunicazione diversa da quella di accesso alla piattaforma, dedicata in esclusiva all'applicativo che permette di condividere più flussi video contemporanei all'interno dello stesso canale e l'apertura di più canali di flusso.

Su tale banda dedicata sono applicati tutti i sistemi di sicurezza, integrità e riservatezza dei dati.

Lo strumento consente al mediatore incaricato di comunicare in audio/video con tutti i partecipanti, eventualmente condividendo documenti e files elettronici, scrivendo a mano libera (whiteboard), richiedendo un eventuale feed-back agli utenti (polling, chat,...).

Nel contempo gli altri utenti possono esprimere il proprio status e possono richiedere di intervenire. In funzione dello specifico scenario applicativo, il mediatore incaricato può integrare il proprio audio/video con gli eventuali interventi audiovisivi degli altri partecipanti abilitati (fino ad un massimo di 8 audio-video concorrenti in full-duplex).

L'elenco di tutti gli utenti che partecipano nominativamente alla sessione viene visualizzato nell'apposita sezione con il relativo status.

Il mediatore ha in ogni momento la facoltà di abilitare / disabilitare il flusso audio/video ai singoli partecipanti mantenendo altresì aperto il collegamento per la successiva eventuale azione di abilitazione / disabilitazione.

Lo status del collegamento dei singoli utenti è sempre visibile a tutti i partecipanti alla sessione di mediazione.